

**ALLEGATO "B" AL N. 2235/1804 DI REPERTORIO
NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

"A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l."

La Società si configura come *in house* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Ferrara.

La Società potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia di Ferrara ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di Leggi al riguardo.

Art. 3) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta),

Potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata per deliberazione Assembleare dei Soci.

Art. 4)

La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, e ha a oggetto, anche contestualmente, quanto di seguito indicato:

- 1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club;
- 2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Al fine del conseguimento dell'oggetto principale la Società potrà:

a) Promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una agenzia di viaggio.

In tale contesto curerà la divulgazione di pubblicazioni e di materiale attinenti al settore turistico e al tempo libero, usando tutte le forme e i mezzi di comunicazione, ivi compresi la radio e la televisione.

b) Promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico interesse, direttamente o indirettamente connesse all'attività di promozione turistica.

c) Svolgere ogni e qualsiasi altra attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e la gestione di aziende operanti nel settore turistico.

d) Curare l'attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore dell'Automobile Club Ferrara, di altri Automobile Club Provinciali e/o di società o consorzi, da essi costituiti e dell'utenza in genere, fornendo anche servizi di elaborazione automatica dei dati contabili - che si esaurisca nella mera manipolazione degli stessi - ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti di legge, nonché ai fini statistici e di ricerche di mercato autorizzate.

- e) Promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi.
- f) Esercitare direttamente e/o indirettamente l'attività di noleggio vetture, camper o roulotte, aeromobili e natanti.
- g) Gestire direttamente e/o indirettamente parcheggi, garage e aree destinate alla sosta e alla movimentazione dei mezzi di trasporto di qualsiasi tipo.
- h) Gestire direttamente e/o indirettamente uffici e agenzie peritali.
- i) Promuovere e gestire direttamente e/o indirettamente l'attività di intermediazione dei mezzi di trasporto, nonché dei servizi connessi, e degli altri beni strumentali agli stessi.
- l) Promuovere e gestire direttamente e/o indirettamente l'intermediazione assicurativa nei limiti e secondo le condizioni delle leggi speciali.

La Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (esclusi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società) ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI SOCIALI - SOCI - RECESSO DEL SOCIO

Art. 5) Il capitale sociale ammonta a Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero).

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

E' possibile conferire in Società qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società determinando le modalità del conferimento e i criteri di valutazione; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in danaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro o in titoli al portatore presso la Società.

Art. 6) In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Art. 7) I soci possono eseguire su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 9) Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 5, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

In particolare, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale a terzi o anche a soci dovrà darne apposita comunicazione scritta agli altri soci mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o Posta Elettronica Certificata contenente le generalità o gli altri estremi di individuazione degli acquirenti nonché il corrispettivo pattuito e le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa.

I soci, ai quali compete il diritto di prelazione a parità di offerta e ogni altra condizione, avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione per l'intera partecipazione ceduta ed alle condizioni tutte della comunicazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al secondo comma del presente articolo, dichiarando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, al socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione sociale, che essi sono disposti ad acquistare le quote in vendita. Nel caso più soci esercitino il diritto di prelazione le partecipazioni poste in vendita verranno attribuite ai soci richiedenti in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il socio che intende cedere la propria partecipazione dopo l'avvenuta rinuncia da parte degli altri soci al loro diritto di prelazione, concluda la cessione a condizioni diverse da quelle contenute nella lettera di offerta di prelazione, detta cessione non esplicherà nessun effetto nei confronti del cessionario che peraltro non avrà alcuna legittimazione attiva nei confronti della Società, potendo gli altri soci fare valere i loro diritti di prelazione alle nuove condizioni. L'esercizio del diritto potrà essere esercitato entro sei mesi dal momento in cui i nuovi soci hanno chiesto l'iscrizione al Registro delle Imprese nel cui ambito ha sede la Società o dal momento in cui venga notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'offerta.

Art. 10) I soci sono quelli risultanti dal Registro delle Imprese nel cui ambito ha sede la Società.

La qualità di socio importa l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e delle norme sociali. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società deve intendersi quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 11) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la de-

cisione che lo legittima.

Art. 12) Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

ESCLUSIONE

Art. 13) Può essere escluso il socio che sia dichiarato fallito e il socio che abbia conferito in società la prestazione d'opera o di servizi quando non sia più in grado di effettuare la prestazione promessa.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle norme sociali e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e alle norme sociali vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15) Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme sociali;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 16) Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme sociali oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e nelle norme sociali o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente pre-

visto dalla legge o dalle norme sociali.

Art. 17) Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue:

uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18) L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e l'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19) La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Amministratori inclusi il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod.civ.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 20) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, salva la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 15) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite nell'atto di nomina saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Art. 21) In caso di nomina di un Amministratore Unico la rappresentanza della Società spetterà all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà solamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società spetterà altresì all'Amministratore o agli Amministratori delegati di cui al precedente articolo 19 o al successivo articolo 22 nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 20 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22) Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione lo stesso qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

b) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e l'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e l'eventuale organo di controllo;

d) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Solo qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due compo-

menti, in caso di parità, sarà ritenuto prevalente il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza;

e) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

f) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società; colui che ha assunto l'iniziativa, decorso il termine indicato, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta o respinta, indicando il nome dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non si siano pronunciati. La decisione degli amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 cod. civ.. I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei singoli membri vanno conservati in allegato al libro del Consiglio di Amministrazione;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h) è possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 23) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24) Organo di controllo e Revisore

1. Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, e in particolare dall'art. 2477 del codice civile, la Società può nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale or-

gano di controllo - eventualmente anche con funzione di revisore legale dei conti - ovvero un revisore, che opereranno con le competenze e i poteri infra indicati.

La nomina del Sindaco unico o del Collégio sindacale - ovvero del revisore, ove consentito dalla normativa vigente - è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, comma secondo, del codice civile. Anche in questo caso l'organo di controllo - ovvero il revisore - verranno nominati e opereranno con le competenze e i poteri infra indicati.

2. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato, ove così i soci decidano - ovvero la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge dall'assemblea dei soci. Quando la nomina da parte dei soci è obbligatoria, a essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

I componenti dell'organo di controllo e i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

3. L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile e - soltanto nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, ed in particolare la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato - può esercitare la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

4. All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni e, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

5. Nel caso in cui sia nominato un revisore, anche in alternativa all'organo di controllo, lo stesso esercita esclusivamente la revisione legale dei conti, ed ha tutte le funzioni, i doveri, le competenze ed i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. In particolare al revisore si applicano le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni, se ed in quanto non derogate dall'art. 2477 del codice civile.

6. Il revisore deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.

7. In caso di nomina di un revisore, lo stesso resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

BILANCIO E UTILI

Art. 25) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'orga-

no amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 26) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.27) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società. Previa eliminazione della causa di scioglimento, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che sia prestato il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 9) del presente statuto.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Art.28) La Società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 29) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to Amedeo Russo

" ALESSANDRA ARTIOLI NOTAIO (L.S.)